



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 385

della Giunta comunale

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2023, 2024, 2025. APPROVAZIONE.

Il giorno 29.12.2022 ad ore 17.37 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/421 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la L.p. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;

verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021;

precisato che, ai sensi dell'art.18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021 n. 7;

verificato che il P.E.G. rimane un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio;

rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi;

atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità e, all'interno degli stessi, per centri di costo intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda delle risorse finanziarie;

richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis);

tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi;

atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2023-2025;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun Dirigente responsabile del centro di responsabilità, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie necessarie articolate per centro di costo e di entrata, così come individuate nel P.E.G. di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa; precisato che:

a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;

b) i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione delle risorse, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro centro di costo/Responsabile di Servizio (centro di costo gestore/Responsabile di procedimento);

c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;

atteso che, con propri provvedimenti, il Sindaco ha conferito gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 67 dello Statuto;

richiamato, altresì, l'art. 9, comma 3 bis del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 novembre 1994 n. 169 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28 luglio 2021 n. 128, in base a cui "con l'atto di approvazione del PEG la Giunta comunale può riservare a sé la competenza all'assunzione di ulteriori atti che non attengono ad aspetti gestionali";

ritenuto pertanto di disporre con il presente provvedimento, previa intesa con la Direzione Generale e la Segreteria Generale, tali ulteriori atti che non attengono ad aspetti gestionali, riservando ad un successivo confronto, - da effettuarsi nell'ambito della revisione degli strumenti di programmazione e performance dell'Amministrazione come originata dall'introduzione del PIAO -, diverse valutazioni pro futuro;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2

- della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento organico generale del personale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 01.12.2009 n. 162 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 07.12.2021 n. 174;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 e n. 169 immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e relativi allegati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per potervi dare attuazione legittima e puntuale a partire dal 1° gennaio 2023;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, con decorrenza 1° gennaio 2023, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Dirigenti dei centri di responsabilità come rappresentato nel documento, Allegato n. 1 "Risorse finanziarie dei centri di costo/Responsabile di servizio e dei centri gestori/Responsabile di procedimento" predisposto dall'Ufficio Bilancio del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
 - a) la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, al Responsabile del centro di costo a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
 - b) la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, al Dirigente responsabile del centro di costo nel caso in cui sia anche centro gestore oppure al Dirigente responsabile del centro gestore in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto (es.: utenze, locazioni, attività di provveditorato, automezzi ecc.) compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari, così come riportato nell'Allegato n. 1 "Risorse finanziarie dei centri di costo/responsabile di servizio e dei centri gestori/responsabile di procedimento" predisposto dall'Ufficio Bilancio del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
3. di assegnare le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
4. di stabilire che ai Dirigenti, incaricati ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., comprese le designazioni dei consulenti tecnici di parte e dei funzionari a conoscenza dei fatti nell'ambito della trattazione dei contenziosi;
5. di stabilire che alla Giunta comunale spetta:
 - a) l'adozione degli atti previsti espressamente dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina

- dei contratti;
- b) l'approvazione di ipotesi di accordi sindacali decentrati;
 - c) la resistenza nei giudizi promossi contro il Comune di Trento e la promozione di giudizi attivi o di interventi in giudizi pendenti; la proposizione di domande riconvenzionali ed incidentali, la decisione in merito all'abbandono delle liti e ad ogni e qualsiasi altro provvedimento o determinazione afferente alla gestione delle liti, fatti salvi i ricorsi attivati ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e connesso affidamento dell'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio;
 - d) gli atti di classificazione/declassificazione concernenti il demanio ed il patrimonio comunale correlati ad operazioni immobiliari di competenza della Giunta comunale ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti (art. 73, comma 3 bis);
 - e) le direttive specifiche per l'organizzazione di manifestazioni od eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo o per la partecipazione agli stessi, per quanto non definite nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione;
 - f) l'approvazione di protocolli d'intesa tra Enti;
 - g) funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria;
 - h) comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale;
6. di stabilire che alla Giunta comunale competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata ancorché le risorse siano assegnate ai Dirigenti) relativamente alle fattispecie individuate al precedente punto 5. ove non sia espressamente stabilito in senso diverso;
 7. di stabilire altresì che al Consiglio comunale competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata ancorché le risorse siano assegnate ai Dirigenti) relativamente alle fattispecie di propria competenza;
 8. di autorizzare il Dirigente competente a resistere in tutti i ricorsi promossi contro il Comune ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689; nei predetti giudizi l'Amministrazione sta in giudizio personalmente senza patrocinio di avvocato, delegando, fin d'ora, il Dirigente competente allo svolgimento di ogni necessaria attività difensiva; ove lo ritenga ha facoltà di avvalersi, in tali fattispecie, del patrocinio legale dell'Avvocatura;
 9. di autorizzare il Dirigente competente e l'avvocato individuato, in ipotesi di mediazione (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 28/2010) o di negoziazione assistita (di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.L. 132/2014 convertito con mod. nella Legge 162/2014), a partecipare agli incontri ivi previsti, incaricando, sin d'ora, il Sindaco alla firma degli atti allo scopo necessari, ferma restando la competenza della Giunta comunale in ordine alla definizione rispettivamente della mediazione o della negoziazione;
 10. di confermare l'assegnazione all'Avvocatura della trattazione del contenzioso tributario dal punto di vista formale, ossia per quanto riguarda la procedura e la trattazione in udienza, su istruttoria del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e mandato del Sindaco;
 11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2023, 2024, 2025. APPROVAZIONE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 29.12.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 421 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2023, 2024, 2025. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 28 dicembre 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 421 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2023, 2024, 2025. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28.12.2022